

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 23/03/2018

OGGETTO:

TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2018 – APPROVAZIONE TARIFFE

=====
L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTITRE del mese di MARZO alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	A
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	A
Menziozzi Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	A
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 9	Assenti: 4
-------------	------------

Con l'assistenza dell' Segretario Comunale Federica Modernelli.

Il Sig. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. BRUGNOLI CESARE, LUSETTI STEFANO, SPANO' ALESSANDRO

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per il seguente punto all'ordine del giorno, il Sindaco rimanda a quanto esposto e discusso, complessivamente, in sede di presentazione della proposta di deliberazione di approvazione del bilancio 2018-2020 così come proposto dal Consigliere Menozzi e accordato dal Consiglio Comunale;

PREMESSO e considerato:

- che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI;
- che l'art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti -TARI;
- che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;
- che la normativa in materia di Tari, ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013, prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

- che si ritiene di confermare per l'applicazione del tributo la classificazione nelle categorie di utenza ed i coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) già previsti per l'applicazione di Tares, poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;
- che sempre in base all'art. 1 comma 682 il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dall'autorità competente;
- che l'art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d'Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell'approvazione dei Piani Economico-Finanziari da parte del Consiglio d'Ambito, è prevista l'espressione di un parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;
- che la determinazione delle tariffe del tributo deve essere operata in stretta connessione con le risultanze del piano economico approvato dal Consiglio d'Ambito, dovendosi garantire la copertura integrale dei costi, e con una ripartizione dell'imposizione fra utenze domestiche e non domestiche analoga a quella già adottata per la Tares;

Per l'anno 2018, il Consiglio Locale di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, che svolge le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate dalle Autorità d'ambito Territoriale Ottimale) con **CLRE 2017/9 del 19 dicembre 2017** ha espresso, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera c) della Legge Regionale 23/2011 parere favorevole sui Piani Economico Finanziari 2018, presentati dal gestore Iren Ambiente spa, per il bacino di competenza, ed escludendo dal parere stesso i costi di accertamento e riscossione (carc), dando atto che i PEF sono stati calcolati applicando il meccanismo della sussidiarietà attraverso un incremento costante ed omogeneo dei costi per i singoli Comuni, al netto dei CARC, dei Costi di spazzamento (CSL), dell'insoluto e altri costi specifici (guardiani dei centri di raccolta ecc);

VISTO il comma suddetto il quale stabilisce che:

- Gli enti possono deliberare le Tariffe dei tributi entro i termini previsti da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Qualora deliberate, entro i suddetti termini, oltre il 1° gennaio dell'anno di riferimento hanno comunque efficacia da tale data;

DATO ATTO che l'art. 1 co. 26 della Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28/12/2015, n. 208) aveva previsto il blocco per l'anno 2016 degli aumenti di aliquote e tariffe di tributi ed addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015 ed il co. 37 della Legge di Bilancio 2018 estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Si precisa che anche per il 2018 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste in particolare la tassa sui rifiuti (TARI). Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari.

CONSIDERATO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2018 e' differito, con Decreto 29 Novembre 2017 al 28 Febbraio 2018 e successivamente con decreto 9 Febbraio 2018 è stato ulteriormente differito al 31/3/2018;

VISTI pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49, 1^a comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di Deliberazione;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti e votanti n. 9
- Voti favorevoli n. 6
- Voti contrari n. 3 (Menozzi – Spanò – Righi)
- Astenuti zero

legalmente espressi;

D E L I B E R A

- di approvare il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti - TARI per l'anno 2018, che si allega sub **a**);
- di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti - TARI per l'anno 2018, secondo gli schemi allegati sub **b**);
- di procedere, ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, alla pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Giuseppe Artioli

Il Segretario Comunale

Federica Modernelli

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI ANNO 2018

COMUNE DI:		CAMPEGINE	
ANNO DI RIFERIMENTO:		2018	2017
SERVIZI GESTORE	Voci DPR 158/99	Importo (LORDO IVA)	Importo
Costi spazzamento e lavaggio	CSL	19.580,91	32.293,70
Costi raccolta e trasporto RSU	CRT	187.532,14	189.932,16
Costi trattamento e smaltimento RSU	CTS	130.932,80	150.962,24
Altri Costi (ddd)	AC	8.857,20	8.738,86
Costi di raccolta differenziata	CRD	350.439,12	346.266,55
Costi di trattamento e riciclo	CTR	146.872,34	129.194,96
CONAI	CONAI	(57.878,12)	-59.832,22
Costi operativi di gestione	CG (A+B)	786.336,39	797.556,25
Costi Amministrativi per la riscossione coattiva	CARC	19.829,00	26.833,00
Costi Comuni diversi (fondo sisma, fondo ambito)	CCD	1.611,53	0,00
Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo di sussidiarietà)	CCD	-9.881,77	-49.180,47
Costi Comuni	CC		8.815,49
Fondo incentivante (DA INSERIRE NEL CCD)	CCD	-5.033,00	
Costo totale	Ctot	792.862,15	784.024,27

Altri voci Piano finanziario (da sommare)			
Sconti previsti da regolamento	CCD	7.000,00	15.000,00
Fondo sociale	CCD		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	CCD	60.488,00	61.000,00
Altri costi del ciclo dei servizi a gestione comunale	CCD	57.763,50	52.531,00
Altri voci Piano finanziario (da detrarre)			
Contributo MIUR Scuole Statali	CCD	(1.877,00)	2.350,00
Quota comune Immobili comunali esenti	CCD		
Incentivo Comuni virtuosi LFA	CCD		
Incentivo Servizi LFB1	CCD	(6.826,00)	5.109,69
Sub totale		116.548,50	121.071,31
TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI		909.410,65	905.095,58

COMUNE DI CAMPEGINE 2018 TARI			
	QF 2018	QV 2018	
UTENZE DOMESTICHE	Euro/Mq	Euro/Ut	
Famiglie di 1 componente	0,59911	29,36960	
Famiglie di 2 componenti	0,70395	69,75280	
Famiglie di 3 componenti	0,78633	86,27320	
Famiglie di 4 componenti	0,85373	88,10880	
Famiglie di 5 componenti	0,92113	102,79360	
Famiglie di >5 componenti	0,97355	106,46480	
	QF 2018	QV 2018	tariffa totale 2018
UTENZE NON DOMESTICHE	Euro/MQ	Euro/MQ	QF+QV
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,07517	0,59300	1,66817
Cinematografi e teatri	0,69003	0,37737	1,06740
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,44426	0,79247	2,23673
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,21960	0,67387	1,89346
Stabilimenti balneari	0,60980	0,33424	0,94404
Esposizioni, autosaloni	1,21960	0,68249	1,90209
Alberghi con ristorante	2,63176	1,45017	4,08192
Alberghi senza ristorante	1,63683	0,97037	2,60720
Case di cura e riposo	1,60473	0,80864	2,41337
Ospedali	1,89358	1,04369	2,93727
Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed Istituti di credito	2,43919	1,34235	3,78154
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,26267	1,24531	3,50798
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,26267	1,24531	3,50798
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,33193	0,73425	2,06617
Banchi di mercato beni durevoli (1 giorno a settimana)	0,33699	0,18114	0,51813
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,07010	1,13641	3,20651
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,65287	1,13749	2,79036
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,26267	1,24531	3,50798
Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione	1,65287	1,13749	2,79036
Attività artigianali di produzione beni specifici	2,61571	1,44046	4,05617
Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub	6,35473	2,96502	9,31975
Mense, birrerie, amburgherie	6,35473	2,96502	9,31975
Bar, caffè, pasticceria	6,35473	2,96502	9,31975
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,39696	2,15638	6,55334
Plurilicenze alimentare/o miste	6,27449	2,96502	9,23952
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,35473	3,16772	9,52245
Ipermercati di generi misti	4,39696	2,15638	6,55334
Banchi di mercato generi alimentari (1 giorno a settimana)	0,86655	0,42373	1,29028
Discoteche, night club	3,06503	1,69060	4,75564